



ISTITUTO COMPRENSIVO "DANTE ALIGHIERI"
icdantealighieriroma.edu.it rmic84500d@istruzione.it
VIA CASSIODORO, 2/A, 00100 ROMA (RM)



Tel: [066878011](tel:066878011) PEO: RMIC84500D@istruzione.it - PEC: rmic84500d@pec.istruzione.it

Cod.mecc. RMIC84500D - C.F. 97200570584

REGOLAMENTO DI ISTITUTO COMPRENSIVO "DANTE ALIGHIERI"

CAPO I

Art. 1 >> Finalità

1. Nella consapevolezza della necessità di costruire un sistema di regole condivise, le disposizioni del presente regolamento:
 - a. si fondano sui principi di democrazia, uguaglianza, solidarietà e partecipazione, ai quali è ispirata la Carta Costituzionale e sono intese a contribuire, sulla base dell'impegno comune di tutte le componenti della scuola, al benessere di ciascuno, migliorando la qualità del servizio;
 - b. sono coerenti e funzionali al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto nelle materie ivi definite;
 - c. disciplinano i diversi aspetti della vita dell'Istituto, in quanto comunità di dialogo, di ricerca, di esperienze sociali e luogo di formazione ed educazione attraverso lo studio, l'acquisizione e lo sviluppo di una coscienza critica.

CAPO II >> Organizzazione e funzionamento dell'istituto

Art. 2 >> Iscrizioni

1. Il modulo della domanda di iscrizione, compilato in tutte le sue parti e sottoscritto, deve essere presentato entro la data indicata dal Ministero della Pubblica Istruzione e tempestivamente resa nota dall'Istituto.
2. Le eventuali sopravvenute variazioni dei dati in esso indicati debbono essere tempestivamente comunicate alla Segreteria.
3. L'iscrizione ad una classe è vincolante. Solo per gravi motivi, concordandolo con il Dirigente Scolastico, è possibile effettuare un cambio entro i primi 3 gg. di lezione.
4. L'iscrizione effettuata a gennaio è un'iscrizione a tutti gli effetti, pertanto non saranno concessi nulla-osta se non per gravi e comprovati motivi.

Art. 3 >> Comunicazioni scuola-famiglia

1. Le comunicazioni sono effettuate per iscritto, mediante stampati distribuiti agli alunni o avvisi dettati agli stessi. Gli avvisi devono essere firmati per presa visione dai genitori.
2. L'Istituto privilegia il diario scolastico personale come mezzo di comunicazione tra scuola e famiglia, in modo che ciascun genitore o chi ne fa le veci sia coinvolto nella vita della scuola e nel percorso di apprendimento dell'alunno.
3. I contatti con le famiglie sono realizzati attraverso incontri periodici programmati e resi noti in forma idonea.

Art. 4 >> Reclami

1. I reclami possono essere presentati in forma scritta o orale.
2. I reclami in forma scritta debbono essere sottoscritti e contenere le generalità, la residenza ed eventuali altre indicazioni per la reperibilità del proponente.
3. I reclami presentati in forma orale debbono essere successivamente confermati per iscritto e sottoscritti.
4. I reclami anonimi non sono presi in considerazione.
5. Il Dirigente scolastico, espletati i necessari accertamenti, risponde per iscritto ai reclami, nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 15 giorni dal ricevimento.
6. Nel caso in cui l'oggetto del reclamo non sia di competenza del Dirigente scolastico, agli interessati saranno fornite le indicazioni necessarie per l'individuazione dell'ufficio o dell'autorità competente.
7. Per l'accesso agli Atti Scolastici, la richiesta va inoltrata al Dirigente Scolastico entro e non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione dei risultati di fine anno scolastico.

Art. 5 >> Orari di ricevimento

1. Il Dirigente scolastico riceve previo appuntamento, da fissare compatibilmente con gli impegni di servizio. Riceve sempre i docenti anche senza appuntamento.
2. I docenti ricevono i Genitori:
di mattina individualmente ogni 15 giorni, nel giorno da loro stessi prefissato;
di pomeriggio collegialmente a metà quadrimestre secondo delibera del Collegio dei Docenti con orari da comunicare.
3. Il D.S.G.A. riceve per appuntamento, compatibilmente con gli impegni di servizio.
4. La Segreteria è aperta nei seguenti orari:
ai docenti dalle ore 8.00 alle ore 9.00 e al pubblico dalle ore 8.30 alle ore 10.30 nei giorni lunedì- mercoledì-venerdì

Art. 6 >> Orario scolastico

1. Il calendario scolastico è definito dalla Regione Lazio; l'orario interno è predisposto annualmente dal Collegio dei Docenti e adottato dal Consiglio di Istituto. Esso deve rispondere alle specifiche esigenze didattiche ed essere funzionale alla programmazione del singolo Consiglio di classe.
2. L'orario di entrata per la scuola primaria è fissato alle ore 8.30 e non è possibile accedere in anticipo, attraverso la scuola dell'Infanzia; per la scuola secondaria di primo grado l'orario di entrata è fissato alle ore 8.00.
3. L'orario di ingresso dei docenti è fissato 5 minuti prima dell'orario di inizio delle lezioni, in modo da poter garantire la presenza all'arrivo degli studenti nelle rispettive aule.
4. L'ingresso e l'uscita degli alunni debbono avvenire nel rigoroso rispetto dell'orario scolastico.
5. Gli alunni possono accedere all'edificio scolastico per dirigersi nelle rispettive aule al suono della campanella, che segnala l' inizio giornaliero delle lezioni.
6. Ai genitori è vietato accompagnare i propri figli in aula, o interrompere le lezioni per comunicazioni non urgenti. L'accompagnamento in aula è tollerato solo per la prima classe della scuola primaria, limitatamente ai primi 10 gg. di scuola.
7. Al termine dell'orario giornaliero delle lezioni il docente dell'ultima ora accompagna gli alunni fino al portone di ingresso della scuola. I docenti della scuola elementare debbono affidare gli alunni a uno dei genitori o alle persone da questi espressamente delegate per iscritto all'atto dell'iscrizione o nel corso dell'anno scolastico.
8. Per consentire l'uscita ordinata delle classi, è vietato salire o sostare sulle scale o nell'atrio dell'edificio scolastico. I familiari degli alunni dovranno distribuirsi nei cortili e accanto ai cancelli d'entrata in modo da consentire un agevole deflusso degli alunni, evitando ritardi nel prelevare gli alunni. Non è consentito introdurre animali nell'edificio scolastico.
9. Dopo il termine delle lezioni non è consentito agli alunni o ai genitori rientrare in classe.
10. Dopo l'inizio delle lezioni non è consentito ai genitori entrare nelle aule, interrompendo la didattica.
11. Gli alunni della scuola primaria saranno consegnati dall'insegnante dell'ultima ora ai genitori o ad un loro delegato.
12. Gli alunni della scuola secondaria saranno prelevati dai genitori o da un loro delegato, nei pressi del cancello principale dell'istituto.

Art. 7 >> Ritardi, ingressi posticipati e uscite anticipate

1. L'ingresso a scuola in ritardo non deve essere abituale, ma assolutamente straordinario.
2. Il ritardo, entro i 10 minuti dall'inizio delle attività, è tollerato anche senza giustificazione; oltre i 10 minuti il ritardo dovrà essere giustificato dal genitore firmatario e l'alunno entrerà in classe anche a lezione iniziata consegnando, contestualmente, o al massimo il giorno dopo, l'apposito modulo di autorizzazione al docente che dovrà conservarlo nella cartellina di classe. Il ritardo sarà annotato sul registro elettronico.
3. In mancanza di giustificazione e in caso di ritardo -anche giustificato- ripetuto per più di tre (3) volte in un (1) mese, i genitori verranno convocati dal Dirigente Scolastico.
4. L'uscita anticipata potrà essere autorizzata solo occasionalmente e, comunque, previa presentazione di idonea richiesta giustificativa;
5. Per la Scuola Secondaria di I grado l'ingresso posticipato e l'uscita anticipata devono avvenire al cambio dell'ora fatta eccezione per i motivi sanitari.
6. Per la Scuola Primaria l'uscita e l'ingresso in orario diverso dall'ordinario non possono avvenire durante l'ora di mensa e, per motivi di vilanza e sicurezza, nei 30 minuti prima delle uscite- entro le ore 13.00 e ore 16.00 -fatta eccezione per i motivi sanitari
7. Gli ingressi posticipati e le uscite anticipate per lunghi periodi dovuti a motivi di salute , ovvero per lo svolgimento di attività sportive o extrascolastiche, debbono essere debitamente certificati e , comunque, preventivamente autorizzati dal Dirigente Scolastico.
8. In caso di uscita anticipata l'alunno sarà prelevato dal genitore o da persona autorizzata, previa consegna di delega; ogni delega potrà contenere al massimo tre (3) nominativi autorizzati.

Art. 8 >> Assenze

1. Le assenze debbono essere giustificate per iscritto (sul diario per la Scuola Primaria, sull'apposito libretto per la Scuola Media) lo stesso giorno del rientro a scuola.
2. I Docenti annotano giornalmente le assenze degli alunni sul registro di classe.
3. Dopo sei giorni consecutivi di assenza per malattia e per assenze non programmate (inclusi sabato, domenica, festività e altri periodi di chiusura dell'Istituto durante l'anno scolastico), l'alunno sarà riammesso solo se munito di certificato medico. Per assenze programmate dalla famiglia e di cui data comunicazione preventiva alla scuola, non occorre certificazione medica.
4. In caso di malattia infettiva la famiglia ha l'obbligo informare subito la Scuola, che provvede ai relativi adempimenti tramite la ASL.
5. In caso di assenza prolungata è dovere dell'alunno informarsi sul programma svolto in sua assenza e recuperare le lezioni perse.

Art. 9 >> Intervallo

1. L'orario scolastico prevede i momenti di interruzione delle lezioni, intesi a consentire la socializzazione tra studenti.
2. Nella Scuola Primaria l'intervallo delle attività didattiche può essere trascorso in classe, nei corridoi o nel cortile, secondo modalità di svolgimento stabilite dai Docenti in Collegio dei Docenti. Gli alunni della Scuola Primaria saranno accompagnati in bagno dal docente di turno, durante l'intervallo.
3. Nella Scuola Media, sia il primo intervallo (9,50-10,00), sia il secondo intervallo (11,50-12,00) possono essere trascorsi in classe o nella parte antistante la classe. È comunque vietato correre o creare confusione.
4. Durante l'intervallo gli alunni possono accedere ai bagni. L'accesso è regolato dai collaboratori scolastici, per evitare confusione e sovraffollamento.

Art. 10 >> Laboratori

1. L'accesso ai laboratori è garantito a tutte le classi, secondo gli orari stabiliti annualmente.
2. Il laboratorio non può essere lasciato aperto e incustodito.
3. Gli alunni accedono ai laboratori accompagnati da un docente.
4. Il docente a cui è affidato l'incarico di responsabile del laboratorio lo è degli strumenti e del materiale didattico in esso contenuti.
5. Ogni laboratorio è dotato di un registro, nel quale i docenti appongono le firme di presenza e segnalano gli eventuali problemi verificatisi durante l'attività.
6. Ogni laboratorio ha un suo regolamento che gli alunni sono tenuti a rispettare.
7. Ogni laboratorio ha una tabella per le prenotazioni delle classi.

Art. 11 >> Palestra

1. L'accesso alla palestra è garantito a tutte le classi, secondo gli orari stabiliti annualmente.
2. Per entrare o svolgere attività in palestra è obbligatorio indossare abbigliamento adeguato e scarpe da ginnastica non usate per l'esterno.
3. Gli alunni sono obbligati a rispettare il regolamento relativo alla fruizione della palestra.

Art. 12 >> Pulizia dei locali

1. La pulizia dell'edificio scolastico è affidata ad un'impresa di pulizie, per i locali della scuola elementare, e al personale ATA per i locali della scuola media.
2. Gli alunni sono comunque invitati ad avere cura delle proprie aule e rispetto degli arredi e degli ambienti.

Art. 13 >> Insegnamento della religione cattolica - attività alternative

1. E' garantito il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica nella prima classe del corso di studi.
2. Il diritto è esercitato all'atto dell'iscrizione. La scelta effettuata può essere modificata.
3. Per gli alunni della scuola media che non usufruiscono dell'insegnamento della religione cattolica, è prevista l'ora alternativa, o l'attività di assistenza allo studio individuale da parte del personale docente. Se l'orario scolastico lo permette, è consentita, previa richiesta del genitore o di chi ne fa le veci, l'entrata posticipata o l'uscita anticipata degli alunni.
4. Per gli alunni della scuola elementare che non usufruiscono dell'insegnamento della religione cattolica, sono previste attività alternative svolte dal docente di classe in quanto ne è prevista la compresenza con il docente di religione.

Art. 14 >> Collaborazione di genitori ed esperti

1. La scuola vuole incentivare varie forme di collaborazione con le famiglie attivando canali e creando occasioni di scambi proficui scuola – famiglia.
2. Nell'ambito dell'attività didattica genitori ed esperti possono prestare collaborazione estesa a più classi anche con carattere episodico.
3. Le collaborazioni debbono essere preventivamente concordate coi docenti e autorizzate dal Dirigente scolastico.

Art. 15 >> Uscite didattiche e viaggi di istruzione

1. Le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione sono parte integrante della programmazione didattica, prefiggendosi obiettivi specifici nell'ambito dell'attività formativa, pertanto devono rientrare nella programmazione del Consiglio di Classe ed essere in sintonia con il P.O.F. d'Istituto.
2. Le uscite scolastiche e i viaggi d'istruzione sono deliberati dal Consiglio d'Istituto su proposta dei Consigli di Classe, accompagnata da una relazione che ne definisce gli aspetti

- organizzativi, la misura di contribuzione a carico degli alunni, l'eventuale partecipazione di genitori a condizione che non gravi sul bilancio d'istituto.
3. Le uscite e i viaggi devono essere adeguatamente preparate dal docente interessato, affinché gli alunni siano informati in precedenza.
 4. Il docente che prepara l'uscita deve compilare l'apposito modulo e consegnarlo in Presidenza.
 5. Possono partecipare alle uscite scolastiche e ai viaggi d'istruzione solo gli alunni autorizzati per iscritto dal genitore o da chi ne fa le veci.
 6. Durante l'uscita scolastica o il viaggio di istruzione è obbligatorio il cartellino di riconoscimento per gli alunni.
 7. Per le uscite nel quartiere è sufficiente l'autorizzazione dei genitori e del Dirigente scolastico.
 8. Agli alunni che non partecipano è assicurata l'attività didattica svolta in una classe parallela.
 9. Le uscite e i viaggi di istruzione saranno attuati solo con la partecipazione minima dei $\frac{3}{4}$ della classe e con la disponibilità all'accompagnamento di 2 docenti (rapporto 1:15 alunni) e in aggiunta preferibilmente l'insegnante di sostegno se nel gruppo – classe è inserito un alunno disabile.
 10. Le famiglie si impegnano a rispettare i termini di scadenza dei pagamenti comunicati dalle agenzie di viaggio.

Art. 16 >> Vigilanza

1. Gli alunni non devono rimanere mai incustoditi.
2. Docenti e collaboratori scolastici sono responsabili della vigilanza degli alunni nell'ambito dell'edificio scolastico.
3. I docenti hanno il dovere di vigilare sugli alunni ad essi affidati. Durante la ricreazione tutti i docenti comunque presenti sono responsabili della vigilanza. Solo in casi eccezionali il docente può momentaneamente affidare la vigilanza della classe ai collaboratori scolastici.
4. I collaboratori scolastici segnalano tempestivamente l'eventuale assenza del docente al Dirigente scolastico ovvero ai docenti delegati a predisporre le sostituzioni o al personale della Segreteria.
5. I collaboratori scolastici effettuano la vigilanza fino all'arrivo del docente supplente. In mancanza di supplente gli alunni vengono inseriti in altre classi. In dette classi saranno riportati sul Registro di classe i nomi degli alunni ospiti.
6. I collaboratori scolastici vigilano sulle percorrenze degli alunni, segnalando ai docenti titolari di classe i comportamenti non corretti.
7. Gli alunni del tempo pieno sono accompagnati in sala mensa dal docente responsabile della vigilanza.

CAPO III >> Codice disciplinare

Art 17 >> Doveri dell'alunno

L'alunno:

- a. è puntuale e assiduo nella frequenza delle lezioni;
- b. si presenta a scuola con il materiale didattico occorrente;
- c. interloquisce con linguaggio corretto, evitando ogni aggressività e offesa;
- d. porta a scuola solo oggetti utili alla attività programmata di studio teorico e pratico;
- e. osserva, in ogni momento della vita scolastica, un comportamento serio, responsabile, corretto e rispettoso di sé, degli altri, degli oggetti e degli ambienti;
- f. rispetta e fa rispettare i beni altrui, il patrimonio della scuola e l'ambiente dove studia, che collabora a rendere confortevole ed accogliente;
- g. utilizza le strutture, le attrezzature e i servizi della scuola secondo le regole e le procedure prescritte e le norme di sicurezza, nel rispetto dei relativi regolamenti;
- h. rende partecipi i propri genitori dei risultati scolastici;
- i. **contribuisce al buon funzionamento della scuola anche attraverso proposte costruttive.**

Art 18 >> Uso dei cellulari

E' vietato l'uso del cellulare da parte degli alunni durante lo svolgimento delle attività didattiche o durante i periodi di interruzione delle attività. Al momento dell'entrata nell'Istituto il cellulare deve rimanere spento e riposto nello zaino per tutta la durata delle lezioni.

E' vietato per legge scattare fotografie all'interno della scuola (Legge sulla privacy).

Ambedue i divieti derivano dal DPR n.249/1998.

E' altresì vietato introdurre a scuola qualsiasi oggetto o materiale non inerente alle lezioni.

La violazione di tali divieti configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni.

Art 19 >> Sanzioni disciplinari

1. La responsabilità e il livello disciplinare è personale.
2. Le sanzioni disciplinari tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia, sulla base dei criteri di:
 - a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza;
 - b) rilevanza dei doveri violati;
 - c) grado del danno o del pericolo causato;

- d) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento e ai precedenti disciplinari nel corso dei dodici mesi precedenti l'infrazione;
- e) concorso di più studenti in accordo tra loro.
- f) In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
- g) **Dell'irrogazione di sanzioni superiori al richiamo verbale viene data comunicazione scritta ai genitori. Le sanzioni disciplinari saranno applicate secondo la seguente tabella di riferimento.**